

FABIO IADELUCA

DIPARTIMENTO DI ANALISI, STUDI E MONITORAGGIO DEI
FENOMENI CRIMINALI E MAFIOSI
(LIBERARE MARIA DALLE MAFIE)

RELAZIONE ANNUALE



LO SCIoglimento DI ORDINE NUOVO
PARTE II

VOL. XLVI

PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA INTERNATIONALIS
CITTÀ DEL VATICANO



Liberare Maria dalle mafie

Dipartimento di analisi studio e
monitoraggio dei fenomeni
criminali e mafiosi

Dipartimento di analisi, studi e
monitoraggio dei delitti ambientali,
dell'ecomafia, della tratta degli esseri
umani, del caporalato e di ogni altra forma
di schiavitù

A Papa Francesco esempio di vita per tutti noi

FABIO IADELUCA

DIPARTIMENTO DI ANALISI, STUDI E MONITORAGGIO DEI
FENOMENI CRIMINALI E MAFIOSI
(LIBERARE MARIA DALLE MAFIE)

LO SCIoglIMENTO DI ORDINE NUOVO
PARTE II

VOL. XLVI

PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA INTERNATIONALIS
CITTÀ DEL VATICANO

IMMAGINE IN COPERTINA A CURA DI PADRE ANTONIO BAÙ
L'OPERA IN ORIGINALE È CUSTODITA PRESSO LA PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA INTERNATIONALIS
CITTÀ DEL VATICANO

© EDIZIONI DELLA
PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA INTERNATIONALIS
00120 - CITTÀ DEL VATICANO - 2022


ISBN: 978-88-89681-49-7



PARTE I

STORIA DELL'EVERSIONE NEL NOSTRO PAESE

PROF. FABIO IADELUCA



STRAGE DI PIAZZA FONTANA

12 DICEMBRE 1969

17 VITTIME

CARLO GARAVAGLIA
GEROLAMO PAPETTI
MARIO PASI
GIULIO CHINA
EUGENIO CORSINI
CARLO GAIANI
LUIGI PEREGO
ORESTE SANGALLI
PIETRO DENDENA
CARLO SILVA
PAOLO GERLI
LUIGI MELONI
GIOVANNI ARNOLDI
ATTILIO VALÈ
CALOGERO GALATIOTO
ANGELO SCAGLIA

STRAGE DI GIOIA TAURO

22 LUGLIO 1970

7 VITTIME

RITA CACCIA
ROSA FASSARI
ANDREA GANGEMI
NICOLETTA MAZZOCCHIO
LETIZIA CONCETTA PALUMBO
ADRIANA VASSALLO

STRAGE DI PETEANO

31 MAGGIO 1972

3 VITTIME

FRANCO DONGIOVANNI
ANTONIO FERRARO

STRAGE DELLA QUESTURA DI MILANO

17 MAGGIO 1973

4 VITTIME

FELICIA BARTOLOZZI
GABRIELLA BORTOLAN
FEDERICO MASARIN

STRAGE DI PIAZZA DELLA LOGGIA (BRESCIA)

28 MAGGIO 1974

8 VITTIME

GIULIA BANZI
LIVIA BOTTARDI
CLEMENTINA CALZARI
TREBESCHI
ALBERTO TREBESCHI
EUIPIO NATALI
LUIGI PINTO
BARTOLOMEO TALENTI

STRAGE DEL TRENO ITALICUS

4 AGOSTO 1974

12 VITTIME

NICOLA BUFFI

MARIA SANTINA CARRARO IN

RUSSO

MARCO RUSSO

NUNZIO RUSSO

ELENA CELLI

ELENA DONATINI

TSUGUFUMI FUKADA

RAFFAELLA GAROSI

HERBERT KONTRINER

ANTIDIO MEDAGLIA

WILHELMUS J. HANEMA

SILVER SIROTTI

STRAGE DELLA STAZIONE DI BOLOGNA

2 AGOSTO 1980

85 VITTIME

ANTONELLA CECI
ANGELA MARINO
LEO LUCA MARINO
DOMENICO MARINO
ERRICA FRIGERIO IN DIOMEDE FRESA
VITO DOMEDE FRESA
CESARE FRANCESCO DIOMEDE FRESA
CARLO MAURI
LUCA MAURI
SONIA MURRI
PATRIZIO MESSINEO
SILVANA SERRAVALLI BARBERA
VELIA CARLI IN LAURO
SALVATORE LAURO
MANUELAGALLON
ELISABETTA MANEA
VITTORIO VACCARO
FLAVIA CASADEI
GIUSEPPE PATRUNO
ROSSSELLA MARCEDDU
DAVIDE CAPRIOLI
VITO ALES
ROBERTO PROCELLI
MAURO ALGANON
NILLA NATALI
PIETRO GALASSI
VERIDIANA BIVONA
VINCENZINA SALA ZANETTI
MAURO DI VITTORIO
SERGIO SECCI
ROBERTA GAIOLA
KATIA BERTASI
ANGELO PRIORE
EURIDIA BERGIANTI
ONOFRIO ZAPPALÀ
PIO CARMINE REMOLINO
GAETANO RODA
ANTONINO DI PAOLA
NAZZARENO BASSO
VINCENZO PETTENI
SALVATORE SEMINARA
FRANCESCO GOMEZ MARTINEZ
ARGEON BONARA
CATHERINE HELEN MITCHILL

JOHN ANDREW KOLPINSKI

FRANCESCO BETTI

MARIO SICA

PIETROFRANCESCO LAURENTI

ECKHARDT MADER

MARGRET ROHRS MADER

KAI MADER

PAOLINO BIANCHI

NATALIA AGOSTINI

BERTA EBNER

VINCENZO LACONELLI

ROMEO RUOZI

AMORVENO MARZAGALLI

ANTONIO FRANCESCO LASCALA

ROSINA BARBARO

LIDIA OLLA

ANTONIO MONTANARI

FAUSTO VENTURI

MARIA ANGELA MARANGON

LINA FERETTI

MARIA IDRIA AVATI

MIRCO CASTELLARO

RITA VERDE

MARIA FRESU

ANGELA FRESU

BRIGITTE DROUHARD

ELEONARA GERACI

FRANCA DALL'OLIO

IRENE BRETON

LOREDANA MOLINA

MARINA ANTONELLA TROLESE

ANNA MARIA SALVAGNINI TROLESE

MIRELLA FORNASSARI

PAOLO ZECCHI

VIVIANA BUGAMELLI ZECCHI

ROBERTO DE MARCHI

CARLA GOZZI

UMBERTO LUGLI

IWAO SEKIGUCHI

ANGELICA TARSI

STRAGE DI NATALE

23 DICEMBRE 1984

16 VITTIME

GIOVANBATTISTA ALTABELLI
ANNA MARIA BRANDI
SUSANNA CAVALLI
LUICA CERRATO
ANGELA CALVANESE IN DE SIMONE
ANNA DE SIMONE
GIOVANNI DE SIMONE
NICOLA DE SIMONE
PIERFRANCESCO LEONI
LUISELLA MATARAZZO
CARMINE MOCCIA
VALERIA MORATELLO
MARIA LUIGI MORINI
FEDERICA TAGLIALATELA
GIOACCHINO TAGLIALATELA
ABRAMO VASTARELLA



ELENCO DEI GRUPPI EVERSIVI

ELENCO DEI GRUPPI EVERSIVI DI DESTRA E DI SINISTRA FATTA DAL CESIS (13 MARZO 1983), IN UNO STUDIO RIGUARDANTE IL TERRORISMO IN ITALIA E CONSEGNATO ALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA STRAGE DI VIA FANI SUL SEQUESTRO E L'ASSASSINIO NDI ALDO MORO E SUL TERRORISMO IN ITALIA ¹.

TERROSIMO DI SINISTRA.

LE PRINCIPALI ORGANIZZAZIONI

BRIGATE ROSSE

PRIMA LINEA

TRA LE ALTRE ORGANIZZAZIONI SI RICORDANO:

ANTIFASCISMO MILITANTE

ASSOCIAZIONE FERROVIERI ARMATI

ATTACCO PROLETARIO

AUTONOMIA OPERAIA

AUTONOMIA OPERAIA PER IL COMUNISMO

AVANGUARDIA DEL PROLETQARIATO TRECATESE

AZIONE CONTROFFENSIVA RIVOLUZIONARIA ANTICAPITALISTICA

AZIONE PROLETARIA

AZIONE RIVOLUZIONARIA

AZIONE RIVOLUZIONARIA AUTONOMA FEMMINILE

BARBAGIA ROSSA

BRIGATA D'ASSALTO "DANTE DI NANNI"

BRIGATA INTERNAZIONALE "CHE GUEVARA"

BRIGATA PROLETARIA "ALBERTO SANTUCCI"

BRIGATE COMBATTENTI

BRIGATE COMUNISTE

BRIGATE ROSSE ALFA ROMEO

BRIGATE ROSSE FERROVIE

BRIGATE TERRORISTE DEL TERRORRE

BRIGATE VERDI "NUCLEO GASPAROTTO"

CELLULA AVANGUARDIA OPERAIA

CELLULA PROLETARIA COMBATTENTE

CELLULE COMUNISTE COMBATTENTI

COLLETTIVO AUTONOMO "PROSPERO GALLINARI"

COLLETTIVO AUTONOMO COMUNISTA

COLLETTIVO SPONTANEO ALICE

COLLETTIVO STREGHE TRENTINE

COLONNA SICULA BRIGATE ROSSE

COMANDI ARMATI COMUNISTI

COMANDO GENERALE DIFESA FORZE PROLETARIE

COMANDO RIVOLUZIONARIO

COMBATTENTI COMUNISTI

COMBATTENTI PER IL COMUNISMO D'ITALIA

COMITATO COLLETTIVO OPERAIO VARESE

COMITATO COMUNISTA LAVORATORI BRIGATE ROSSE

COMITATO ITALIANO PREZZI PROLETARI

COMITATO NUOVI PROLETARI

COMITATO PROLETARIO "FABRIZIO CARUSO"

COMITATO PROLETARIO GIUSTIZIA PROLETARIA

COMITATO SEGRETO D'AZIONE

COMITATO TERRITORIALE REGIONALE

COMITATO UNITARIO BASE C.U.B.

COMITATO UNITARIO DISOCCUPATI

COMMANDI ARMATI COMUNISTI

COMMANDO 10 LUGLIO

COMONTISTI

CONTROPOTERE OPERAIO

¹ Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, VIII legislatura, Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia, Allegato alla relazione, Documenti, Doc. XXIII, n.5, vol. Ventottesimo, p. 708 e ss.

COORDINAMENTO SOLDATI DEMOCRATICI
 DEMOCRAZIA PROLETARIA
 DIREZIONE LOGISTICA MILITARE COMUNISTA PER LA LIBERAZIONE TOTALE DEL CAPITALISMO E DALLO STATO DI POLIZIA
 DONNE COMBATTENTI
 FORMAZIONE PROLETARIA ARMATA
 FORMAZIONI COMUNISTE ARMATE
 FORMAZIONI COMUNISTI ARMATI - CELLULA GIUSEPPE STALIN
 FORMAZIONI OPERAI COMUNISTI
 FRONTE ARMATO COMUNISTA
 FRONTE ARMATO RIVOLUZIONARIO OPERAIO
 FRONTE COMUNISTA COMBATTENTE
 FRONTE POPOLARE COMUNISTA ARMATO
 GIOVENTÙ PROLETARIA
 GIUSTIZIA OPERAIA
 GIUSTIZIA PROLETARIA N.S.C.
 GRUPPI ARMATI OPERAI
 GRUPPI ARMATI PER IL COMUNISMO
 GRUPPI ARMATI PROLETARI
 GRUPPI ARMATI RIVOLUZIONARI
 GRUPPI COMUNISTI
 GRUPPI D'AZIONE PARTIGIANA
 GRUPPI GUERRIGLIERO "MARA CAGOL"
 GRUPPI OPERAI LEBOLE
 GRUPPI PROLETARI OPERAI
 GRUPPI SIMPATIZZANTI BRIGATE ROSSE
 GRUPPO ANARCHICO PROLETARIO
 GRUPPO ANTIMILITARISTA
 GRUPPO ARMATO ANTICAPITALISTA
 GRUPPO ARMATO PROLETARI PER IL COMUNISMO
 GRUPPO AZIONE ROSSA
 GRUPPO COMBATTENTI PER IL COMUNISMO
 GRUPPO COMUNISTA PER LA RESA DEI CONTI
 GRUPPO D'ASSALTO "MARGHERITA CAGOL"
 GRUPPO DI ARITZO
 GRUPPO DI AZIONE RIVOLUZIONARIA MONTEDISON
 GRUPPO DONNE ORGANIZATE PER IL COMUNISMO
 GRUPPO TOSCANO
 GUARDIA PROLETARIA TERRITORIALE
 IDEOLOGIA NAPPISTA POPOLO DI PRATO
 LEGA SOCIALISTA RIVOLUZIONARIA
 LOTTA APERTA PER IL COMUNISMO
 LOTTA ARMATA NEI QUARTIERI
 LOTTA ARMATA PER IL COMUNISMO "DANTE DI NANNI"
 LOTTA ARMATA PER IL POTERE
 LOTTA ARMATA PER IL POTERE OPERAIO
 LOTTA ARMATA PER IL PROLETARIATO COMUNISTA
 LOTTA COMUNISTA
 MILITANTI COMUNISTI
 MILITARI DEMOCRATICI CASERMA CAVOUR
 MILITARI ORGANIZZATI PER LA DEMOCRAZIA
 MOVIMENTO ARMATO OPERAIO "GRUPPO JOSEPH STALIN"
 MOVIMENTO DI GUERRIGLIA PROLETARIA
 MOVIMENTO OPERAIO
 MOVIMENTO PROLETARIO ARMATO
 MOVIMENTO PROLETARIO DI RESISTENZA OFFENSIVA
 NUCLEI ARMATI COMUNISTI
 NUCLEI ARMATI FEMMINISTI
 NUCLEI ARMATI PER IL CONTROPOTERE OPERAIO
 NUCLEI ARMATI PER IL CONTROPOTERE TERRITORIALE
 NUCLEI ARMATI PER IL POTERE OPERAIO
 NUCLEI ARMATI PER LA RIVOLTA
 NUCLEI ARMATI PROLETARI ITALIANI
 NUCLEI ARMATI RIVOLUZIONARI
 NUCLEI ARMATI SICILIANI

NUCLEI COMBATTENTI COMUNISTI
NUCLEI COMBATTENTI PER IL POTERE PROLETARIO
NUCLEI COMBATTENTI WALTER ROSSI
NUCLEI COMUNISTI RIVOLUZIONARI
NUCLEI DI COMPAGNI
NUCLEI PROLETARI ARMATI
NUCLEI PROLETARI ORGANIZZATI
NUCLEI PROLETARI RIVOLUZIONARI
NUCLEI TERRITORIASLI PER IL CONTROPOTERE PROLETARIO
NUCLEO “8 OTTOBRE PER IL COMUNISMO”
NUCLEO ANTIEROINA
NUCLEO ARMATO “SEVERINO DI GIOVANNI”
NUCLEO ARMATO COMBATTENTE PER IL COMUNISMO
NUCLEO ARMATO LUGLIO 60
NUCLEO ARMATO PROLETARIO “BRUNO VALLI”
NUCLEO ARMATO PROLETARIO “MARIO SALVI”
NUCLEO AUTONOMO SOCIALISTI RIVOLUZIONARI
NUCLEO COMBATTEBENTE ARMATO F. LORUSSO
NUCLEO COMUNISTA
NUCLEO COMUNISTA COMBATTENTE 5 GIUGNO
NUCLEO COMUNISTA DI CONTROPOTERE
NUCLEO DI ATTACCO DIRETTO DI AZIONI RIVOLUZIONARIE
NUCLEO INIZIATIVA ARMATA PER IL COMUNISMO
NUCLEO OPERAIO DI APPOGGIO ALLE BRIGATE ROSSE
NUCLEO PROLETARIO ARMATO “SERGIO ROMEO E LUCIA MANTINI
NUOVE BRIGATE ROSSE
NUOVE FORZE GARIBALDINE
NUOVI NUCLEI ARMATI PROLETARI
NUOVI PARTIGIANI
NUOVO MOVIMENTO POLITICO DI LIBERAZIONE
OPERAI COMBATTENTI PER IL COMUNISMO
OPERAI IN ARMI PER IL COMUNISMO
ORGANIZZAZIONE ARMATA PER IL COMUNISMO
ORGANIZZAZIONE OPERAIA PER IL COMUNISMO
ORGANIZZAZIONI COMBATTENTI COMUNISTE
PARTIGIANI ROSSI
POTERE OPERAIO
POTERE PROLETARIO ARMATO
PRIMO REPARTO COMUNISTA COMBATTENTE PER IL FRONTE OPERAZIONE STUDI INFOMATICA MILITARE
PROLETARI ARMATI PER IL COMUNISMO
PROLETARI COMUNISTI ORGANIZZATI
PROLETARI COMUNISTI PER IL CONTROPOTERE
PROLETARI IN ARMI PER IL COMUNISMO
PROLETARI OPERAI SOLDATI UNITI
RAC – RIVOLUZIOANRI ANTIPERIALISTI COMUNISTI
REPARTI COMUNISTI COMBATTENTI
RONDE ARMATE DI GIOVANI PROLETARI
RONDE COMUNSITE PER IL CONTROPOTERE TERRITORIALE
RONDE PROLETARIE
RONDE PROLETARIE CONTRO IL POTERE
SQUADRA ARMATA ROSSA
SQUADRA DI AZIONE PER IL COMUNISMO
SQUADRE ARMATE COMUNISTE
SQUADRE ARMATE COMUNISTE DI COMBATTIMENTO
SQUADRE ARMATE OPERAIE
SQUADRE ARMATE PER IL CONTROPOTERE TERRITORIALE
SQUADRE COMBATTENTI COMUNISTE
SQUADRE COMUNISTE PER IL CONTROPOTERE
SQUADRE COMUNISTE TERRITORIALI
SQUADRE DONNE COMUNISTE COMBATTENTI
SQUADRE OPERAI COMBATTENTI
SQUADRE OPERAIE ARMATE
SQUADRE OPERAIE E PROLETARIE DI COMBATTIMENTO
SQUADRE PROLETARIE ARMATE

SQUADRE PROLETARIE COMUNISTE
SQUADRE PROLETARIE DI COMBATTIMENTO
SQUADRE PROLETARIE TERRITORIALI
STELLA ROSSA
STUDENTI PROLETARI COMUNISTI
TALPE ROSSE ORGANIZZATE
UNIONE COMBATTENTI COMUNISTI
UNITÀ ARMATA COMUNISTA
UNITÀ COMBATTENTE COMUNISTA
UNITÀ COMBATTENTI PER IL POTERE OPERAIO
UNITÀ OPERAIA
UNITÀ RIVOLUZIONARIA
UNITÀ RIVOLUZIONARIA ARMATA
UTAP E.N.P. UNITE PER IL COMUNISMO
VOLANTE ROSSA

TERRORISMO DI DESTRA

LE PRINCIPALI ORGANIZZAZIONI²

AVANGUARDIA NAZIONALE

ORDINE NUOVO

TRA LE ALTRE ORGANIZZAZIONI SI RICORDANO:

ALTERNATIVA STUDENTESCA

AQUILA LIBERA

BRIGATA AZIONARIA NAZIFASCISTA

COMBATTENTI NAZIONALI EUROPEISTI

COMITATO DI SALUTE PUBBLICA

COMITATO PATRIOTTICO PER LA DIFESA DEI DETENUTI POLITICI DI DESTRA

ESERCITO COMBATTENTE ANTICOMUNISTA

FALCO NERO

FRONTE DI LIBERAZIONE NAZIONALE

FRONTE NAZIONALE

FRONTE NAZIONALE RIVOLUZIONARIO

FRONTE UNITARIO DI LOTTA AL SISTEMA

GIUSTIZIERI D'ITALIA

GRUPPI ARDITI – FRONTE DELLA GIOVENTÙ

GRUPPO MARIO TUTI-SEZIONE BOLOGNA

GRUPPO UNITO ORDINE NERO /ORDINE NUOVO

LA FENICE

LEGA NERA

LOTTA DI POPOLO

LOTTA POPOLARE

LUPI DI GUERRA

MAR: MOVIMENTO AZIONE RIVOLUZIONARIA

MIKIS MANTAKAS

MOVIMENTO TRADIZIONALE ROMANO

NUCLEI FASCISTI PROLETARI

NUOVA FENICE

NUOVI NAZISTI CELLULA NERA

ORDINE NERO

POTERE NERO

ROSA DEI VENTI

SAM: SQUADRE ARMATE MUSSOLINI

SQUADRA D'AZIONE "SERGIO RAMELLI"

SQUADRA D'AZIONE NAZISTA

² Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, VIII legislatura, Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia, Allegato alla relazione, Documenti, Doc. XXIII, n.5, vol. Ventottesimo, pp. 704-706.





BRIGATE ROSSA

Compani,

- PORTARE L'ATTACCO ALLO STATO IMPERIALISTA DELLE MULTINAZIONALI
- DISARTICOLARE LE STRUTTURE DELLA CONTROGUERRIGLIA ATTIVA
- COLPIRE GLI UOMINI E GLI STRUMENTI DELLA GUERRA PSICOLOGICA
- COSTRUIRE L'UNITA' DEL MOVIMENTO RIVOLUZIONARIO NEL PARTITO COMBATTENTE

Venerdì 3 Giugno 1977 alle ore 10 un nucleo armato delle Brigate Rosse ha colpito EMILIO ROSSI direttore "politico" del Tg1, velinuto del Ministero degli Interni e di Piazza del Gesù. Ex condirettore centrale e capo della segreteria tecnica sotto il suo pa-





AVVERTENZA

Nella presente opera vengono rievocate diverse inchieste giudiziarie, alcune conclusesi ed altre non ancora.

Tutte le persone coinvolte e/o citate a vario titolo, anche se condannate nei primi gradi di giudizio, sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.

Lo Stato democratico, lo Stato del valore umano, lo Stato fondato sul prestigio di ogni uomo e che garantisce il prestigio di ogni uomo, è uno Stato nel quale ogni azione è sottratta all'arbitrio ed alla prepotenza in cui ogni sfera d'interesse e di potere obbedisce ad una rigida delimitazione della giustizia, ad un criterio obiettivo e per sua natura liberatore; è uno Stato in cui lo stesso potere pubblico ha la forma, la misura e il limite della legge, e la legge, come disposizione generale, è un atto di chiarezza, è un'assunzione di responsabilità, è un impegno generale ed eguale.

Aldo Moro

Dal discorso pronunciato a Milano, il 3 ottobre 1959

Fra i compiti che noi abbiamo, noi partiti, noi partiti democratici soprattutto, è la difesa della libertà. I partiti democratici, questi grandi organi di indirizzo della opinione pubblica, sono mobilitati per far manifestare e per difendere e per valorizzare la libertà. Siamo per la libertà in tutte le sue manifestazioni: vogliamo l'uomo libero dalla oppressione, l'uomo libero dalla ignoranza, l'uomo libero dalla insensibilità, l'uomo libero nella sua vita spirituale, l'uomo libero nel suo rapporto con Dio.

Aldo Moro

Dall'intervento al IX Congresso nazionale della Democrazia Cristiana, Roma 16 settembre 1964.

Ma la democrazia non è soltanto espressione di libera iniziativa, di rapporto regolato, di tutela della persona, di espansione dello spazio umano nella società, non è solo espressione della libertà insomma, ma anche approfondimento della dignità umana nel suo pieno significato, nelle sue integrali aspirazioni ed esigenze, nella sua spinta di espansione e di partecipazione ai beni del mondo.

Aldo Moro

Dal discorso pronunciato a Milano, il 3 ottobre 1959

I PROCESSI
CORTE DI APPELLO DI ROMA
17 MAGGIO 1978

N.1605/14..... Reg. Gen.

Sentenza N. 2088/18

REPUBBLICA ITALIANA

Data sentenza

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Data deposito

Il 17 giorno del mese di Maggio dell'anno 1978

30.7.78

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

Estensore dr. *U. A.*

SEZIONE Prima PENALE

Aut. Penale

H. Giuliani

composta dai signori Magistrati:

1. dott. Pinnaro Salvatore Presidente

add. 197

2. dott. Giuliani Marcellino

inviato estratto esecutivo a:

3. dott. Pilla Pierino

Consiglieri

4.

5.

con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. Colonna Pietro

add. 197

Segretario

e con l'assistenza del Cancelliere Signor Persato Massimo

redatta scheda esecutoria

ha pronunciato in pubblica udienza la seguente

SENTENZA

Campione Penale

nel procedimento penale a carico di


art.

VEDI FOGLI ALLEGATI

Ricevuto per Conservazione pro-

posto da:

Stampa Tribunale di Roma



1.2 e 3 della L. 20 giugno 1952, n. 645 e gli artt. 483, 487, 488
C.F.S.

DICHIARA

Graziani Clemente, Fedeschi Mario, Graziani Gaetano, Besutti
Roberto, Massagrande Elio, Mazzeo Leone, Ragusa Antonio, Esposito
Bruno, Della Corte Alfonso, Morlunghi Leopoldo, Smantelli
Renato, Balistreri Umberto, Bizzarri Claudio, Marletta Agatino,
Moschetto Raffaele, nonché De Vaio Giorgio, Danese Ubaldo, Lo
Mabile Francesco, Fusi Ugo, Fomei Mauro, Bambini Maurizio, Pio-
li Daniele, Griffini Amerino, Petrone Francesco, Salis Gianni,
Signone Walter, Marino Oscar, Marino Emio, Costa Grazio, Salvo
Giuseppe.

Per i reati loro rispettivamente ascritti art. 1 2-legge
20-6-1952 n. 645 per avere, quali promotori, organizzatori, diri-
genti e partecipanti, così come precisato in rubrica, ricostitui-
to con il Movimento politico Ordine Nuovo il disciolto partito
socialista, e, concesso le attenuanti generiche ai predetti Esposito
Bruno, Moschetto, Danese, Fuci, Bambini, Pioli, Griffini, Petrone,
Salis, Marino Emio, Costa e Salvo

CONDANNA

Graziani Clemente alla pena di anni cinque e mesi tre di reclu-
sione;

Besutti Roberto, Massagrande Elio e Mazzeo Leone, alla pena di
anni quattro di reclusione ciascuno;

Fedeschi Mario e Graziani Gaetano alla pena di anni tre mesi tre
di reclusione ciascuno;

Ragusa Antonio, Della Corte Alfonso, Morlunghi Leopoldo, Smantelli
Renato, Balistreri Umberto, Bizzarri Claudio e Marletta Agati-
no alla pena di anni tre di reclusione ciascuno;

Esposito Bruno e Moschetto Raffaele alla pena di anni due di re-
clusione ciascuno;

Fomei Mauro alla pena di anni uno di reclusione;

Marino Oscar alla pena di mesi nove di reclusione;

La Corte,


adita la relazione del Cons. Sott. Marcello Giuliani,

• SIENA: IN FATTO

A seguito di indagini di Polizia svolte in relazione ad un episodio di violenza commesso in Roma nel 1971 ai danni della sede centrale della Democrazia Cristiana, nonché a conclusione di accertamenti completati con riferimento al contenuto di due articoli apparsi rispettivamente sui giornali "L'Espresso" e "L'Unità" nel febbraio 1971, oltre che in conseguenza di una denuncia presentata dall'avvocato Domenico Servello, risultava che già da qualche anno, nell'area della destra extra parlamentare elementare di Mattei del M S I avevano costituito un movimento politico denominato "Ordine Nuovo", nel quale poteva ^{realizzarsi} la riorganizzazione del disciolto partito fascista.

Dopo i necessari accertamenti istruttori, completati con rito sommario, venivano tratti a giudizio dinanzi al Tribunale di Roma Graziani Clemente, Busutti Roberto, Massagranda Elio, Mazzeo Leone, Grassiani Gaetano, Tedeschi Mario, Ragusa Antonio, Della Corte Alfonso, Morlungi Leopoldo, Santelli Mario, Salicrudi Umberto, Marzara Antonio Bizzarri Claudio, Meschetta Raffaele, Esposito Bruno, Esposito Augusto, Tomei Mauro, Tomei Mauro Pietro, Marzara, De Maio Giorgio, Lo Mabile Francesco, Si-

con una sentenza che la L. 4 - marzo 1955 n. 868 (d
ratifica della Convenzione per la soppressione dei diritti dell'uomo)
avrebbe applicato.



al Bambini, al Pioli, al Grippini, al Petrone, al
Salis, al Marino Ennio al Costa (ed al Salvo,) e te-
nuto conto della recidiva contestata al Graziani
Clemente, al Besutti, al Massagrande, al Mazzeo, al
Tosci ed al Marino Oscar, condannava Graziani Cle-
mente alla pena di anni cinque e mesi tre di reclu-
sione con l'interdizione perpetua dai pubblici uffi-
ci, Besutti Roberto, Massagrande Elio e Mazzeo Leo-
ne alla pena di anni quattro di reclusione ciascuno
con l'interdizione dai pubblici uffici per anni cin-
que, Tedeschi Mario e Graziani Costano alla pena
di anni tre e mesi tre di reclusione ciascuno con
l'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque,
Ragusa Antonio, Della Corve Alfonso, Morlungi Leo-
poldo, Spadelli Renato, Balistrieri Umberto, Bizzarri
Claudio e Marletta Agatino alla pena di anni tre
di reclusione ciascuno, sempre con l'interdizione
dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
Doperto Bruno, Massimiliano Raffaele alla pena di an-
ni due di reclusione ciascuno con privazione dei
diritti e degli uffici indicati nell'art. 28 com-
ma 1° pari 1 e 2 c.p., Tosci Oscar alla pena di an-
ni uno di reclusione, Marino Oscar e quella di mesi
due di reclusione, De Majo Giorgio, Lo Nobile Fran-
cesco e Simone Walter a quella di mesi otto di re-



clusione ciascuno, Danese Ubaldo, Fusi Ugo, Bambini Maurizio, Pioli Daniele, Grippini Amerino, Petrone Francesco, Salis Gianni, Marino Emilio, Costa Orazio e Salvo Giuseppe a quella di mesi sei di reclusione ciascuno, questi ultimi (da Tomai in poi) con la privazione per cinque anni dei diritti previsti dall'art. 28 comma 2° N° 1 c.p.. Al Simone, al De Maio, al lo Nobile, al Danese, al Bambini, al Marino Emilio, al Costa, al Salvo, al Fusi, al Grippini, al Petrone, al Salis e al Pioli veniva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. Venivano revocati i benefici della sospensione della pena e della non menzione della condanna concessi a Oscar dalla Corte di Appello di Messina con sentenza del 22/5/1970, nonché i condoni concessi a Tomai Mauro dal Tribunale di Lucca con sentenza del 26/5/1968 e del 24/6/1970. Il Tribunale, infine, assolveva Pastore Augusto, Rocchini Pietro e Cardillo Carmelo per insufficienza di prove e tutti gli altri imputati per non aver commesso il fatto.

Il Tribunale perveniva alla sua decisione oltre che attraverso l'esame dell'organizzazione del Movimento Politico Ordine Nuovo, anche in base all'interpretazione ed alla valutazione del programma del movimento stesso con particolare riguardo al

fondamento ideologico, al metodo di realizzazione del programma stesso caratterizzato dalla minaccia e dall'uso della violenza, nonché alle manifestazioni esteriori dei militanti, ravvisando così nel predetto movimento una forma inequivocabile di riorganizzazione del partito fascista a suo tempo disciolto. Le prove della colpevolezza degli imputati condannati venivano individuate non solo e non tanto nei rapporti della polizia, quando e soprattutto ^{ms} contenuto dai numerosi documenti e nel materiale propagandistico rinvenuto nella sede di Roma del movimento e nelle abitazioni degli imputati stessi.

Avverso la sentenza proponeva appello tutti gli imputati ritenuti colpevoli oltre ai tre assolti per insufficienza di prove. Sia gli uni che gli altri impugnavano, oltre alla sentenza, anche tutte le ordinanze pronunciate dal Tribunale nel corso del dibattimento e riguardanti questioni di illegittimità costituzionale e di procedura.

Relativamente alla sentenza gli imputati deducevano innanzitutto la mancata unificazione nella stessa del fatto e delle circostanze che formavano oggetto dell'imputazione, quindi l'omessa esposizione dei motivi di fatto e di diritto costituenti le ragioni della decisione. Deducevano, infine, che,

P. X. 7

in ogni caso, le risultanze processuali avrebbero dovuto indurre il Tribunale ad assolverli dalle imputazioni loro ascritte per non aver commesso il fatto, o perchè il fatto non sussiste o perchè il fatto non costituisce reato o, quanto meno, per insufficienza di prove sul dolo. Chiedevano altresì la rinnovazione del dibattimento.

Alcuni imputati, poi, presentavano singoli motivi specifici.

Il giudizio di appello aveva inizio all'udienza de 3/4/1976, nella quale dopo la costituzione *delle parti, veniva disposta la separazione degli atti del processo relativi all'imputato Ballo Gianni* per non essere stato lo stesso ritualmente citato. Tutti gli imputati ad eccezione di Besutti Roberto, Mazzeo Leone, Ragusa Antonio, Esposito Bruno, Della Corte Alfonso, Smantelli Renato, e Rocchini Pietro, venivano dichiarati contumaci. Nelle successive udienze veniva, poi, revocata la dichiarazione di contumacia nei confronti di Morlungi Leopoldo, Marletta Agatino, Balistreri Umberto e Tomel Mauro.

Nel corso del dibattimento la Corte assunse l'interrogatorio degli imputati presenti; con successiva ordinanza rigettava tutte le eccezioni di

lo di essi nella contestazione escluderebbe la sussistenza del reato per assenza di uno dei requisiti essenziali. Invero, la disposizione in parola prevede, in via alternativa, tre ipotesi che a loro volta si specificano in una serie di elementi anch'essi indicati in forma alternativa, talché nell'ambito di ciascuna delle tre ipotesi non è necessario il concorso di tutti gli elementi che si specificano. A conforto di tale interpretazione spoccorre l'elemento lessicale; infatti non solo le tre ipotesi fondamentali alternative, ma anche gli elementi che queste costituiscono integrali, sono separati dalla congiunzione "o" sopra da virgole che hanno indubbiamente anch'esse valore e significato alternativi.

Riguardo poi ^{ad} altra censura mossa al Tribunale di essersi riservato di provvedere sulle questioni sollevate, e sulle richieste proposte dalla difesa all'udienza del 30/6/1973 (ordinanza 30/6/73) le argomentazioni dedotte appaiono chiaramente infondate stante che la riserva rientra nella discrezionalità del giudice, a meno che non si tratti di questioni preliminari le quali, peraltro, debbono essere immediatamente risolte sempre che, *ictu oculi*, non dano abnormi e quindi meramente dilatorie.

3

Per quando attiene alla doglianza relativa alla mancata immediata decisione in ordine all'incidente formale (ordinanza 4/7/1973) sollevato all'udienza del 4/7/1973, va rilevato che l'infondatezza dell'eccezione che costituivano il contenuto dell'incidente, infondatezza dichiarata nell'ordinanza 5/10/1973, rispetto al tenore della quale non sono state mosse censure, si riflette retroattivamente, nel senso che essendo l'eccezione infondata non era necessario che su di essa il Tribunale ^{si} pronunciasse immediatamente.

In ordine al mancato accoglimento della richiesta della difesa di interlineare nei verbali di dibattimento la formula di stile in essi predisposta e di sostituirla con altra più rispondente all'effettivo svolgimento del processo (ordinanza 4/7/1973) va rilevato che la questione si risolve, in sostanza, in una eccezione di carattere puramente strumentale come quella che parte dal presupposto che la contestazione di cui al decreto di citazione fosse incompleta o nulla. Infatti, tenuto conto della interpretazione da dare alla legge giurista quanto più sopra esposto, la contestazione originaria già conteneva tutti gli elementi di accusa di guisa che non v'era bisogno di inserire nel verba-

to riguarda l'impugnativa del capo c) dell'ordinanza sussiste l'asserita mancanza di correlazione fra istanze proposte e provvedimento adottato, in quanto essendo indicate nel capo b) dell'ordinanza stessa le richieste accolte, è evidente che per tutte le restanti istanze il Tribunale è pervenuto ad una decisione di rigetto in base ad una implicita valutazione negativa delle stesse.

Per quanto riguarda, infine, l'impugnativa dell'ordinanza 24/10/1973 con la quale venivano rigettate le istanze proposte dalla difesa alle udienze del 17 e del 24/10/1973, e l'eccezione di incompetenza territoriale, va rilevato che l'impugnativa stessa si rivela quanto mai generica. Per converso la motivazione di rigetto contenuta nell'ordinanza appare congrua ed esauriente e come tale avrebbe dovuto essere ~~confutata~~ con considerazioni puntuali e specifiche. Comunque per quanto si riferisce in particolare all'eccezione d'incompetenza territoriale si avrà motivo di esporre in prosieguo più approfondite considerazioni.

Motivazioni

Tutto ciò precisato in ordine alle eccezioni preliminari, osserva nel merito la Corte che le ipotesi previste dall'art. 1 della legge 20/4/1971 n. 645, ossia quella espresse col modo di ricorso

(come pure le previsioni tradotte con la forma del gerundio e che mirano a specificare il contenuto della prima ipotesi) debbono essere considerate non come fatti comportamentali attribuibili a determinati soggetti, ossia come attività concrete compiute da questi ultimi, ^{ma} come manifestazioni di un programma finalistico assunto dall'associazione o dal movimento. Ciò è lecito desumere agevolmente dall'esame del tenore e della forma della norma di cui all'art. 1 della legge che riferisce le tre attività, attraverso le quali si realizza la "riorganizzazione", non ai singoli individui, ma a qualsiasi "associazione o movimento".

La fattispecie criminosa riguardante i singoli individui è precisata invece nell'art. 2 della legge ed è costituita non dall'aver realizzato direttamente le ipotesi previste dal precedente art. 1 ma dall'aver promosso ed organizzato, ovvero dall'aver partecipato ad una qualsiasi associazione o movimento avente come ^{fine} immediato e diretto la realizzazione di quelle ipotesi.

Non è fuor di luogo a questo punto richiamare, a scopo esplicativo, l'analogia che corre fra il delitto di cui agli artt. 1 e 2 della legge 645/52 e la figura criminosa prevista nell'art. 416 C.P.

L'associazione per delinquere si configura, indipendentemente dalla realizzazione dell'attività formante oggetto del programma delittuoso, attraverso la costituzione di un'associazione criminosa duratura e organizzata.

Il reato, cioè, sussiste indipendentemente dalla successiva effettiva commissione dei delitti programmati i quali ultimi, se commessi, concorrono materialmente con delitto di associazione. Da ciò consegue che il delitto contestato agli attuali imputati si avvera (anche in quanto reato di pericolo) con la semplice costituzione del movimento politico finalizzato alla riorganizzazione del disolto partito fascista, a prescindere da eventuali e specifici reati commessi nella realizzazione concreta del programma. In altri termini, sempre in analogia con l'associazione per delinquere, il delitto di cui è processo non è condizionato alla imputazione ed alla condanna dei militanti del movimento per uno o più fatti criminosi miranti all'attuazione delle finalità associative.

Questo significato e questo valore vanno riconosciuti all'imputazione di cui è causa, con la quale si fa carico ai prevenuti non già di aver designato la democrazia e le sue istituzioni, di

mai venuti a Roma, è chiaramente destituita di fondamento in quanto, come ogni partito, associazione o movimento, anche Ordine Nuovo aveva una sua sede legale che era in Roma, talché qualsiasi attività diretta alla sua costituzione, organizzazione e direzione come qualunque comportamento volto a partecipare ad esso non può ^{che} ricollegarsi alla sede centrale in Roma, dove il movimento si era costituito e dove, quindi, non solo idealmente o astrattamente, ma concretamente le predette attività ed i suddetti comportamenti assumevano sostanziale e giuridica rilevanza. Come pertanto è stato il Tribunale a respingere anche questa eccezione.

Passando ora all'esame di quella che può ritenersi la nota dominante della difesa di quasi tutti gli appellanti e che rappresenta chiaramente, d'altra parte, il problema di fondo e l'aspetto centrale del processo, la Corte, ribadendo quanto più sopra è stato, osserva che l'impugnazione generale della decisione impugnata va pienamente condivisa. Occorre, in sostanza, stabilire se nel Movimento Politico Ordine Nuovo possa ravvisarsi o meno una forma di organizzazione del partito fascista, con riferimento allo schema legale, ossia se il movimento in questione perseguiva finalità


D.N.

in una associazione o in un movimento attraverso l'indispensabile sussidio di approfondite nozioni di carattere storico - politico che ne consentano l'identificazione, bensì deve essere contenuto entro il paradigma giuridico, essendo compito del giudice esclusivamente quello di confrontare la condotta dell'associazione o movimento, quale emerge dalle risultanze processuali, con l'ipotesi delineata all'art. 1 dal legislatore.

La soluzione del problema che l'attuale processo pone va ricercata pertanto solo attraverso il confronto fra gli elementi fondamentali e gli aspetti caratteristici del partito fascista e quello del movimento politico Ordine Nuovo ossia tra l'ideologia antidemocratica ("finalità antidemocratiche") posta a fondamento del primo e quella che costituisce la base ed il substrato del secondo con particolare riferimento alle finalità politiche perseguite da ciascuno di essi.

Prima di approfondire, però, la questione del confronto, occorre premettere alcune considerazioni in ordine ad una delle due entità da confrontare e cioè al "partito fascista", nonché in relazione alla portata ed alla estensione del concetto di "riorganizzazione".

fare tutti gli altri partiti ed a conquistare il potere assoluto, inserendosi nei ^{gangli} vitali del paese, e trasformandosi da "partito" in "regime politico" esso giunse a fagocitare lo Stato stesso. Orbene, quando la legislazione sopra richiamata parla di partito fascista "disciolto" vuol riferirsi evidentemente non alla sua ~~struttura~~ ed alla sua consistenza di organo giuridico pubblico, ma al suo fondamento ideologico ed al metodo di lotta praticato nel corso degli anni per il raggiungimento delle sue finalità. Proprio sotto questo secondo profilo infatti va riveduta nel Movimento Politico Ordine Nuovo la riorganizzazione del disciolto partito fascista. A questa precisazione si riallaccia poi il significato e il valore attribuito dal legislatore al concetto di "riorganizzazione". Riorganizzare nel caso in esame non vuol dire riproporre fedelmente e rotolante nella sua esatta entità e nella sua precisa estensione materiale il partito disciolto, ma, alla luce della espressione "sotto qualsiasi forma" usata sia dalla legge del 1952 e della XII^a disposizione della Costituzione sia dalla legge 1947/1546, significa anche costituire, dar vita ad una organizzazione politica fondata sugli stessi principi e destinata a realizzarsi



e consolidarsi attraverso il medesimo sistema di lotta. Nellesaminare ora gli elementi che costituiscono i termini di paragone e di riscontro tra il partito fascista ed il Movimento Politico Ordine Nuovo ritiene la Corte di dover dare la precedenza al fattore della ideologia che sta alla base delle rispettive organizzazioni politiche in questione. Il fondamento ideologico del Movimento Politico Ordine Nuovo secondo l'imputazione si sostanzia nel perseguimento di "finalità antidemocratiche proprie del disciolto partito fascista". E' necessario, pertanto, stabilire innanzitutto se il fascismo perseguiva veramente finalità antidemocratiche e in proposito non sembra che possano esservi dubbi. Premesso che per sistema democratico deve intendersi quello fondato sul pluralismo dei partiti che esclude qualsiasi forma di totalitarismo e di dispotismo, che propugna la libertà e l'uguaglianza di tutti i cittadini, che difende la volontà della maggioranza e l'esercizio dei diritti dell'opposizione favorendo il confronto e la discussione, e, in definitiva, la collaborazione di tutte le forze politiche, non è possibile non riconoscere nel fascismo la negazione più completa di tutti questi principi. Non a caso la sentenza impugnata richiama

ma alcuni passi della " Dottrina del fascismo " contenuta nel testo allegato agli atti, nei quali con chiarezza esauriente sono poste in evidenza le finalità antidemocratiche di che trattasi. Nel predetto documento che rappresenta senza dubbio la base ed il fondamento della concezione fascista si afferma fra l'altro che il fascismo "..... è contro il liberalismo classico.....", che per il fascismo ".... tutto è nello Stato e nulla di umano e spirituale esiste..... fuori dello Stato", che " in tal senso il fascismo è totalitario e lo Stato fascista, sintesi e verità di ogni valore, interpreta, sviluppa e potenzia tutta la vita del popolo". E più avanti, nello stesso documento si ribadisce che al di fuori dello Stato non vi sono individui, né gruppi e cioè né partiti politici, né associazioni né sindacati. D'altra parte, sul campo pratico, basta ricordare la soppressione del parlamento per porre in luce una delle manifestazioni più clamorose e rilevatrici dell'antidemocraticità dell'idea fascista. Altro elemento caratterizzante del fascismo fu certamente l'obiettivo che lo stesso si era proposto di raggiungere e che puntualmente raggiunse ^{nel} la conquista del potere. Il potere assoluto infatti è la massima espressione di contrasto con la

documenti, a volte in modo indiretto, a volte in maniera esplicita come nella risposta dell'imputato Petrone al "Questionario", dove si dice che "il Movimento Politico Ordine Nuovo è un'organizzazione extra parlamentare nazionale rivoluzionaria il cui scopo è la rivoluzione in Italia prima e quindi in Europa". D'altra parte, della concezione anti democratica si parla esplicitamente in un volantino sequestrato Moschetto Raffaele e nel secondo n° del bollettino "Con Noi" si afferma in maniera inequivocabile e senza riserve "Movimento Politico Ordine Nuovo è un movimento rivoluzionario, antidemocratico, antipartitico". Graziani Clemente nella sua memoria parla quindi della visione aristocratica del mondo secondo la Dottrina ordinovista in antitesi alla visione democratica. Nella rivista "Noi" ad un certo punto si legge"... noi rigettiamo i sistemi politici democratici e parlamentari, vogliamo alle masse, ai partiti ed ai parlamenti il diritto di governare lo Stato".

Altro aspetto qualificante del Movimento Politico Ordine Nuovo che dimostra nello stesso tempo e senza ombra di dubbio come gli ordinovisti intendessero far rivivere il fascismo anche sotto questa particolare espressione è il sistema di lotte

ta politica dagli stessi adattato nel programma per il raggiungimento del loro scopo.

Trattasi di un modo di agire caratterizzato dalla minaccia della violenza e dall'uso della violenza

stessa ed inutilmente Graziani Clemente si è sforzato nel suo memoriale di dissociare il concetto di rivoluzione che tanto frequentemente ricorre negli scritti sequestrati ed acquisiti al processo da quello di violenza, di sopraffazione, di arbitrio. La

verità è che l'idea della violenza faceva già parte dello schema programmatico di quel Centro Studi

Ordine Nuovo che rappresenta, per così dire, la matrice del movimento politico in questione come

risulta da uno scritto sequestrato in casa del Graziani ed attribuito a Pino Rauti dove si parla di squadrisimo, di guerra, di sangue. E di richiami alla minaccia ed ai mezzi violenti di lotta ricca

la documentazione prelevata dalle abitazioni di vari imputati.

Nel resoconto che figura sul n° 1 di "Orientamenti" della riunione del 21/12/1969 che fu tenuta in casa di Graziani Clemente e che può rappresen

tare l'atto di nascita del movimento ^{si} afferma che Ordine Nuovo è " l'unico movimento politico fautore ^{di una} strategia globale nazionale rivoluzionaria " c

adotta nella scelta dei mezzi di lotta le " tecniche della guerra rivoluzionaria ". Nei giorni 9 e 10 gennaio 1961 fu emanato un comunicato nel quale, mentre si esprime sdegno, *risentimento*, ~~in~~ senso di reazione e di ribellione contro le indagini e le perquisizioni che in quel periodo la Polizia andava effettuando nei riguardi di Ordine Nuovo, si ammonisce che " i suoi uomini non sono tipi da rinunciare al sacrosanto diritto di difesa contro chiunque delinqua ai loro danni, qualunque vestito abbia indossato: abito civile, divisa o toga. ~~Gli cerca come bersagli per certe manovre, prova~~ altrove con Ordine Nuovo l'operazione rischiosa di costare cara". La scelta e la predilezione del metodo della violenza da parte di Ordine Nuovo si manifesta addirittura nel tentativo di rivendicare la paternità ^{esclusiva} dei moti di Reggio Calabria nei quali notoriamente gli ordino ~~vi~~ costituiscono soltanto una componente. E l'espressione rivolta evidentemente ad avversari politici " cari compagni c'è chi parla di rivoluzione e siete voi, c'è che la rivoluzione la fa a siamo noi " contiene un esplicito compiacimento per la partecipazione a quei moti.

Se questi sopra indicati sono i riferimenti alla violenza ed alla minaccia ~~in~~ essi in modo ar-

esplicito e concreto non mancano nel programma del movimento politico in questione contenuto nella documentazione acquisita richiami indiretti che non lasciano dubbi sulla inclinazione del movimento stesso a comportamenti improntati alla forza fisica ed alla sopraffazione.

Del resto, i vari episodi di violenza posti in luce dagli atti processuali, forniscono ~~la~~ la conferma inequivocabile di questo particolare aspetto del programma ordinovista.

Emblematici sono al riguardo l'aggressione a Verona ai danni dello studente Guarzoni l'occupazione del liceo scientifico a Mantova, l'assalto alla sede del P.C.I. della Balduina in Roma dove gli aggressori si qualificarono con le parole " Noi non siamo del Movimento Sociale Italiano che rompe i vetri ma di Ordine Nuovo che rompe le teste " l'attacco alla sede centrale della Democrazia Cristiana in Roma.

In ordine a tali episodi ritiene la Corte di dover precisare che le risultanze processuali sono discrezionalmente valutate quei elementi di visconte con riguardo al programma del Movimento e quindi nell'ambito dell'accertamento del solo reato contestato, giacché, non dovendosi conoscere

chiaramente si² collega a manifestazioni, fatti e personaggi del cessato regime fascista, come fotografie, uniformi, opuscoli ed altro. In questa visione rientrano le disposizioni relative al comportamento personale di carattere militaresco che gli aderenti al movimento dovevano tenere fra di loro, in forme di saluto e l'appellativo di "compagna" che i predetti usavano attribuirsi e che ricorre molto frequentemente nei loro scritti.


Nonostante la evidenza dei rilievi suesposti la difesa di alcuni appellati ha ritenuto di contestare le conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici sostenendo la carenza nel caso in esame dell'elemento psicologico. L'assunto non può essere condiviso non solo perchè nel reato di specie è sufficiente il dolo generico, ma anche perchè lo stesso si esaurisce nella semplice adesione cosciente e volontaria all'organizzazione politica della quale i ^{singoli} componenti non ignorino la finalità, e ciò non solo relativamente ai promotori ma anche nei riguardi di coloro che intervengano in un momento successivo alla costituzione dell'organizzazione stessa. Non è mancato poi qualche difensore il quale pur non contestando che la imputazione iscritta agli attuali giudicabili riguarda un reato di

delo
P

pericolo si è fatto a sostenere che il pericolo debba sussistere in concreto, con la conseguenza che mancando una prova specifica al riguardo gli imputati avrebbero dovuto essere assolti. Deve al contrario osservarsi che, siccome la ratio e le finalità della legge del 1952 sono quelle di proteggere l'ordinamento democratico dello Stato italiano contro gli eventuali attacchi di un risorgente fascismo, l'elemento pericolo deve ritenersi ^{avuto} nel fatto stesso della organizzazione del movimento o dell'associazione, finalizzata al risultato antidemocratico; ossia, la messa in pericolo del bene protetto è indipendente dal conseguimento del programma associativo.

Né per altro verso è il caso di parlare di reato tentato anziché continuato, come ha dedotto la difesa degli appellanti Moschetto e Di Maio, dal momento che, come sopra si poneva in evidenza, essendo il reato completo in tutti i suoi elementi allorché viene costituita l'organizzazione, non è necessario ai fini della compiuta realizzazione della fattispecie criminosa il conseguimento delle finalità.

Altra questione di carattere generale, anche se sollevata da alcuni appellanti solo ai fini del




specie non v'è dubbio che la collettività non solo disapprovasse ma addirittura temesse il risorgere di quel partito che dominò incontrastato per un intero ventennio.

Ritenuto così, sulla base delle ragioni tutte sopra esposte, che nel movimento politico Ordine Nuovo è da ravvisarsi la riorganizzazione del disciolto partito fascista, come risulta chiaramente anche dalle ~~testimonianze~~ ^{argomentazioni} in fatto e in diritto svolte nella sentenza impugnata, contrariamente a quanto si assume da parte degli appellanti, occorre ora passare all'esame delle doglianze contenute nei motivi di gravame relative alle parti

zioni particolari dei singoli appellanti.

Al riguardo è necessario rilevare subito che, sulla soluzione del problema fondamentale, e cioè sulla sussistenza della riorganizzazione del disciolto partito fascista contro cui è diretta in modo più incisivo e con maggiore vigore la ~~contenzione~~ ^{contenzione} degli appellanti, la sentenza del primo giudice trova pienamente consenziente questa Corte (onde alla Corte è consentito, stante la conformità di giudizio sui temi fondamentali del processo, richiamare, in aggiunta alle proprie, le argomentazioni svolte dal primo giudice). Non altrettanto può però dirsi relativamente ad alcuni aspetti del



altra modalità dell'azione. La riduzione della pena può pertanto essere accolta e di essa che si fonda su ragioni obiettive, possono beneficiare estensivamente anche gli altri appellanti che l'istanza non hanno formulato.

E, poi, appena il caso di rilevare che del tutto infondata si rileva l'istanza di rinnovazione del dibattimento avanzata dalla difesa degli appellanti perchè le ragioni addotte al riguardo e non sono dimostrate - dubbi sulla regolarità dell'istruttoria, il clima nel quale si è svolto il dibattimento -, oppure sono inconferenti - il ripetuto da parte del Tribunale di tutte le istanze difensive - e non sono comunque mai da giustificare l'accoglimento della richiesta, mentre gli atti del processo forniscono materiale probatorio più che sufficiente ai fini della decisione.

Una parte degli appellanti - Graziani Clemente, Graziani Ottavio, Balistreri Umberto, Bizzardi Stefano, Danese Ubaldo, Lo Nobile Francesco, Griffini Amerigo, Petrone Francesco e Simone Walter - non hanno addotto lamenti di carattere particolare, relative cioè alla propria personale posizione, e talchè, essendo stati già esaminati in precedenza i motivi comuni a tutti gli imputati, non resta

che analizzare le doglianze specifiche di coloro che queste hanno formulato.

Relativamente a questi ultimi la Corte osserva quanto segue.

Le contestazioni di Besutti Roberto in ordine alla posizione riconosciutagli nella organizzazione del movimento sono destituite di fondamento. Egli partecipò alla riunione che segnò la nascita del Movimento Politico Ordine Nuovo tenuta il 12/12/1969 in casa di Graziani Clemente; fu presente al congresso di Lucca; figura nei quadri provvisori incaricato del settore propaganda e controinformazione; fu lui perungli numerosi scritti pubblicati sulla stampa del movimento.

Di fronte a tali e tanti elementi nessuno può attribuirsi al diniego del Besutti di aver sottoscritto la " lettera aperta " perchè, a prescindere dal carattere di vero espediente difensivo del diniego, è certo che l'attività dallo stesso svolta in seno al movimento è tale da poterlo far ritenere comunque un promotore. Ciò tanto più che il Besutti ha finito col riconoscere di aver visto il contenuto della lettera. D'altra parte è certo che egli svolse anche nel settore propaganda e controinformazione a lui affidato attività

concreta quanto meno fino al gennaio 1971 come risulta da un suo scritto sul Bollettino di Informazione del 14/1/1971. Tale ultima circostanza smentisce apertamente d'altra parte l'affermazione contenuta nei motivi di gravame secondo cui il Besutti anteriormente al 5/11/1970 già si sarebbe disinteressato del movimento. Della richiesta di concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 c.p. si è già parlato in precedenza.

La posizione di Massagrande Elio sostanzialmente non differisce da quella del Besutti. Egli infatti non può non essere ritenuto un promotore del movimento, come egli stesso ammette fu presente alla riunione in casa di Clemente Graziani, partecipò al congresso di Lucca, fu membro della direzione nazionale con incarico di occuparsi della stampa del Movimento, sottoscrisse la lettera aperta. La richiesta di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 c.p. è stata trattata in precedenza e ritenuta infondata.

I motivi di appello di Nazzeo Leone appaiono manifestamente inconferenti in quanto esulano dal tema specifico del processo e si risolvono in un'analisi socio-politica della situazione italiana e dell'inserimento in essa del Movimento Politi-

co Ordine Nuovo. La censura di carenza di motivazione della sentenza impugnata è del tutto infondata mentre assolutamente generiche si rilevano le doglianze riguardanti la sua posizione in seno al movimento così come puntualizzata dai primi giudici. La richiesta di riduzione della pena sarà esaminata successivamente.

felice

L'assunto di Tedeschi Mario volto ad ottenere che gli fosse attribuito il ruolo di semplice partecipante anziché quello di promotore non può essere condiviso. Invero, emerge dalle carte processuali che egli è un organizzatore ed un dirigente

del Movimento Politico Ordine Nuovo con una posizione di particolare preminenza. Infatti il Tedeschi partecipò alla riunione del 21/12/1969 in casa di Clemente Graziani intervenendo anche al dibattito sulla relazione svolta ed accettandola. Egli era membro della Direzione nazionale del movimento e sovrintendeva, nell'organigramma provvisorio, all'"Iniziativa finanziaria" e, in quello definitivo, ai settori di "Segreteria Burocratica" "Attivismo" ed "Economia".

GR

Stante pertanto la posizione preminente da lui assunta è fuor di luogo sostenere che egli intendesse d'ideologia del movimento in modo difforme da

quella ufficiale delineata dal segretario generale Clemente Graziani nella sua memoria a stampa. E ciò senza considerare che quest'ultima, se mai, costituisce uno sforzo diretto a dimostrare la democraticità del Movimento Politico Ordine Nuovo e la diversità del movimento stesso nei confronti del partito fascista.

Ragusa Antonio oltre alle richieste involgenti questioni comuni a tutti gli altri imputati, ha chiesto in particolare, di essere considerato un semplice partecipante e non un organizzatore.

La deduzione non può essere accolta dal momento che il predetto non solo partecipò alle riunioni in casa Graziani, ma, nei quadri provvisori, gli fu affidato il settore degli "studenti medi" ed ebbe l'incarico di "Ispettore per il Sud". Inoltre egli fu un fondatore ed un dirigente della sezione di Messina.

Le doglianze di Della Corte Alfonso si riassumono nell'assoluto diniego di avere egli svolto attività nell'ambito del Movimento Politico Ordine Nuovo essendosi la sua condotta limitata ad una adesione meramente ideologica. Tale assunto è avvalorato non solo dal fatto che egli curava il bollettino del movimento intitolato "Il centro

esteri", ma soprattutto dalla circostanza che ~~non~~
incariche a livello nazionale - membro della direzione nazionale e del consiglio nazionale -; di guisa che, per ciò solo, non può non essere considerato un dirigente.

D'altra parte, non va dimenticato che il Della Corte era anche responsabile regionale per la ~~Campania~~ Campania.

Alle stregua di tali risultanze, va peraltro negata l'attenuante della minima partecipazione che sembra essere stata invocata dall'appellante con il richiamo evidentemente errato, all'art. 112

C.p.


Per quanto riguarda Morlungi Leopoldo è a dirsi che gli atti processuali non forniscono una prova precisa e convincente in ordine alla qualifica di organizzatore attribuitagli dai primi giudici. Ciò non toglie però che la sua partecipazione al Movimento Politico Ordine Nuovo non è contestabile. Infatti anche se come risulta dalla deposizione testimoniale resa dal Vice Questore D'Agostino Alessandro in altro processo, in Perugia il Movimento Politico Ordine Nuovo ebbe una sua sede solo nel 1975, ivi in effetti una sezione del movimento esisteva da tempo e in seno a tale sezione il Morlungi espletava attività di proselitismo come

emerge dal rapporto della questura di Roma in data 20/4/1971. E' proprio ⁱⁿ considerazione di ciò che la Corte ritiene di potere attribuire al Morlungi solo la qualifica di partecipante ed in tal senso va modificata la rubrica.

La posizione di Smantelli Renato e' pressochè analoga a quella del Morlungi. Anche per lui sussistono dubbi in ordine alla sua effettiva posizione di dirigente del movimento. Neppure per lui, però, si può negare che fosse un partecipante, dal momento che, come ha dichiarato il teste D'Agostino, egli in Perugia, pur non svolgendo apertamente attività politica, era certamente uno degli animatori del movimento.

Ne consegue che anche nei confronti dello Smantelli la rubrica va modificata nel senso che allo stesso debba attribuirsi la qualifica di partecipante.

Marletta Agatino, invece non può non considerarsi un dirigente perché faceva parte del Consiglio Nazionale del movimento come dirigente regionale per la Toscana, come risulta dall'organigramma. Nei motivi di appello si sostiene, invece, che tale qualifica è priva di riscontri oggettivi. Ciò non risponde a verità in quanto contestati si




Movimento Politico Ordine Nuovo fin da epoca anteriore. Ne deriva che a lui non può essere riconosciuta la qualifica di organizzatore, sibbene quella di semplice partecipante e che in conseguenza della data di cessazione dell'attività criminosa va dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per intervenuta amnistia ai sensi del D.P.R. 22/5/1970 n. 283 a ciò non ostando il titolo del reato nè i precedenti penali dell'imputato.

Per quanto si riferisce a Marino Oscar si osserva che la richiesta svolta dallo stesso (assoluzione con formula ampia e applicazione delle attenuanti generiche) hanno trovato apposita risposta nelle argomentazioni di carattere generale più sopra svolte.

La richiesta invece della concessione dei benefici sarà trattata in seguito dopo la determinazione delle pene.

Per De Maio Giorgio valgono le argomentazioni già svolte nei confronti Moschetto Raffaele avendo il primo dedotto motivi di gravame del tutto analoghi a quelli del secondo. C'è da osservare soltanto che nei confronti del De Maio non deve procedersi a degradazioni di rubrica siccome allo stesso è stata contestato solo la qualifica di partecipante.



La responsabilità di Picoli Daniele emerge non solo da quanto è posto in evidenza nella sentenza di primo grado (egli prese in locazione in Parma i locali per la sede del Movimento Politico Ordine Nuovo) ma anche dalla circostanza che egli era nella città "l'attività del movimento" (Vol. I° pa. 356). D'altra parte, è da escludersi che egli ignorasse le finalità anticomuniste del movimento politico Ordine Nuovo ed il metodo di realizzazione delle stesse, come si sostiene nei motivi di appello, perché occupandosi, nonostante la giovane età, da tempo di politica attiva, tanto da essere un discendente del M.S.I., doveva avere una serietà e una preparazione più che sufficiente in campo politico. La misura della pena base e la riduzione apportata per la concessione delle attenuanti generiche appaiono adeguate all'entità del fatto ed alla personalità dell'imputato. L'appello va pertanto rigettato.

Marino Ennio non ha negato di aver fatto parte, almeno fino ad una certa data, del Movimento Politico Ordine Nuovo. Ciò nonostante alla stregua delle risultanze istruttorie non è dato rilevare con certezza l'entità e la natura della sua partecipazione al movimento, perché se vi sono elementi che depongono per una sua collaborazione (parte-

cipazione alla messa in suffragio di Mussolini,
interruzione del film " Giovinezza " Giovinezza) è
pur vero che il Commissario di P.S. De Felice ha
dichiarato a dibattimento di ~~primo~~^{primo} grado che Mari-
no Ennio " non risulta che facesse nulla di rile-
vante ". Ne consegue che il predetto deve essere
assolto per insufficienza di prove.

I motivi di gravame dedotti da Costa Orazio
non hanno carattere strettamente personale, essen-
dosi questo imputato limitato ad esporre doglianze
di ordine generale che sono state già in precedenza
esaminate.

~~L'appello dallo stesso proposto va in conseguenza~~
rispetto anche in relazione alla misura della pena
inflitta.

Una posizione pressochè analoga hanno gli
imputati Pastore Augusto, Rocchini Pietro, Gardullo
Carmelo e Salvo Giuseppe.

A carico del primo è risultata soltanto la circo-
stanza che egli era proprietario della custodia del
periodico " Ora Zero " che doveva diventare l'or-
gano ufficiale del Movimento Politico Ordine Nuovo
tanto che al Pastore ripetutamente erano state ri-
volte richieste in tal senso. In effetti poi però,
non solo la rivista non fu mai pubblicata, ma non

ha trovato neppure smentita, nel corso del processo, l'affermazione del predetto Pastore secondo cui egli non ebbe ~~mai~~^{mai} ad accettare nè la richiesta della cessione della testata, nè l'assunzione della direzione del periodico. D'altra parte tutto ciò trova conferma nelle dichiarazioni del coimputato Massagrande.

Nei confronti del secondo i giudici di primo grado sono pervenuti all'assoluzione con formula dubitativa sulla considerazione che pur non essendovi la prova che Rocchini Pietro avesse fatto

parte del movimento politico Ordine Nuovo, tuttavia risultava che lo stesso aveva rapporti personali con Besutti e Bizzarri, entrambi esponenti di Ordine Nuovo, e che era stato arrestato per l'episodio di violenza di Verona. Ora nè la prima, nè la seconda circostanza possono costituire elementi di prova sia pure equivoci, dell'appartenenza dell'imputato in questione al movimento politico di che trattasi. I rapporti personali posti evidenza ben potevano avere la loro giustificazione in ragioni di ordine diverso dalla una comune bilizia politica.


Il coinvolgimento nei fatti di Verona, in difetto di maggiori elementi di precisazione, tutt'al più

Per le considerazioni suesposte gli ultimi quattro appellanti debbono essere mandati assolti per non aver commesso il fatto.

A questo punto non resta che passare alla determinazione delle pene relative a quegli imputati per i quali c'è stato un accoglimento, sia pure parziale, dei motivi di appello. Pertanto tenuto conto di quanto già osservato in ordine al carattere estensivo dei motivi adottati a sostegno della richiesta di riduzione delle pene e considerate altresì le circostanze generiche come innanzi attri-

~~Le pene inflitte dal Tribunale possono essere ridotte nella misura qui di seguito indicata.~~

La pena inflitta a Graziani Clemente va ridotta ad anni tre di reclusione dovendosi ritenere le attenuanti generiche come sopra concesse equivalenti alla contestata recidiva la quale va tenuta ferma in considerazione della natura dei reati precedentemente commessi e del numero delle condanne riportate. Lo stesso Graziani va inoltre dichiarato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Le pene inflitte a Besutti Roberto, Missagrande Elio e Mazzeo Leone vanno ridotte, esclusa la recidiva agli stessi contestata, -le precedenti condanne riguardano contravvenzioni - ad





dei diritti e degli uffici di cui all'art. 28 comma II° n.ri 1 e 2 C.P.,

Per quanto riguarda Morlungi Leopoldo, Smantelli Renato e Moschetto Raffaele ai quali è stata attribuita la qualifica di partecipanti, in luogo di quella di organizzatori originariamente contestata, la pena va determinata per ciascuno in mesi otto di reclusione cui la Corte perviene partendo dalla base di anni uno che viene ridotta di un terzo per le ^{attribuite} attenuante generiche. Anche a costoro va concessa


la sospensione condizionale della pena ricorrendo i presupposti. Agli stessi va applicata la pena accessoria della privazione per anni cinque dei diritti di cui all'art. 28 comma II° N° 1 C.P. .

Le pene vanno ridotte, infine nei confronti di De Maio Giorgio, Lo Nobile Francesco, Simone Walter, Tomei Mauro, Marino Oscar, a mesi sci di reclusione ciascuno per effetto delle concesse attenuanti generiche le quali rispetto al Tomei ed al Marino Oscar vanno dichiarate equivalenti alla contestata recidiva.

La sospensione condizionale della pena, già accordata dal Tribunale al De Maio, al Lo Nobile ed al Simone, può essere concessa anche al Marino Oscar stante la nuova normativa di cui alla legge 7/6/1974

Alfonso, Morlunghi Leopoldo, Smantelli Renato,
Balistreri Umberto, Bizzarri Claudio, Marletta A-
gatino, Moschetto Raffaele, De Maio Giorgio, Dane-
se Ubaldo, Lo Nobile Francesco, Fusi Ugo, Tomei Mau-
ro, Bambini Maurizio, Piolo Daniele, Griffini Ame-
rino, Petrone Francesco, Simone Walter, Marino Os-
car, Marino Ennio, Costa Orazio, Salvo Giuseppe,
Mazzoni Augusto, Rocchini Pietro, Cardullo Carmelo,
così provvede: dichiara Esposito Bruno colpevole
del reato previsto dall'art. 2 comma II° seconda
ipotesi della legge 20/6/1952 N° 545, reato commes-

... per l'art. 2 comma II° seconda della legge 20/6/1952 N° 545, reato commes-
...
... confronti di esso Esposito per essere il reato
medesimo estinto in virtù dell'amnistia di cui
al D.P.R. 22/5/1970 N° 283; concede a Graziani Cle-
mente le circostanze attenuanti generiche che di-
chiara equivalenti alla contestata recidiva e deter-
mina la pena in anni tre di reclusione, dichiara
lo stesso interdetto per anni cinque dai pubblici
uffici; concede a Tedeschi Mario, a Graziani Gaeta-
no, a Besutti Roberto, Massagrando Elio, Marneo Leo-
ne, Ragusa Antonio, Della Corte Bruno, le circostan-
ze attenuanti generiche, con esclusione dalla reci-
diva nei confronti di Besutti Roberto, Massagrando



in anni due di reclusione, pena sospesa alle condizioni di legge; dichiara i predetti Balistreri, Bizzarri e Marletta privati per anni cinque dei diritti e degli uffici previsti dall'art. 28 comma II° N°ri 1 e 2 c. p.; dichiara Moschetto Raffaele colpevole del reato previsto dall'art. 2 comma II° seconda ipotesi della legge 645/52 così modificata la rubrica e con le già concesse circostanze attenuanti generiche determina la pena in mesi otto di reclusioni, pena sospesa alle condizioni di legge;

Dichiara il predetto Moschetto privato per anni cinque dei diritti previsti dall'art. 28 comma II° N° 1 c. p.; concede a De Maio Giorgio, Lo Mobile Francesco, Simone Walter le circostanze attenuanti generiche e riduce la pena a mesi sei nei confronti di ciascuno, confermando la sospensione della pena già concessa dal Tribunale; concede a Tomei Mauro le circostanze attenuanti generiche che dichiara equivalenti alle contestate recidive e determina la pena in mesi sei di reclusione; concede a Marino Oscar le circostanze attenuanti generiche che dichiara equivalenti alle contestate recidive e determina la pena in mesi sei di reclusione, pena sospesa alle condizioni di legge; elimina nei confronti del medesimo il capo della sentenza del

Tribunale relativo alla revoca dei benefici concessi con sentenza della Corte di Appello di Messina del 22/5/1970; assolve Marino Ennio dall'imputazione ascrittagli per insufficienza di prove; assolve Pastore Augusto, Rocchini Pietro, Cardullo Carmelo e Salvo Giuseppe dalla imputazione loro rispettivamente ascritta per non aver commesso il fatto; conferma nel resto l'appellata sentenza e condanna Danese Ubaldo, Fusi Ugo, Bambini Maurizio, Pioli Daniele, Caliccioli Antonio, Scudato Francesco, Costa Orazio, al pagamento in solido delle spese processuali. - - - - -

Roma 17 maggio 1978

IL PRESIDENTE


Ch. Amelio


DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 20-6-1978

IL CANCELLIERE











**Pontificia Academia
Mariana Internationalis**
Città del Vaticano



Liberare Maria dalle mafie

Dipartimento di analisi studio e
monitoraggio dei fenomeni
criminali e mafiosi

Dipartimento di analisi, studi e
monitoraggio dei delitti ambientali,
dell'ecomafia, della tratta degli esseri
umani, del caporalato e di ogni altra forma
di schiavitù

ISBN 978-88-89681-49-7



9 788889 681497